

**FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI POLICLORURO DI ALLUMINIO AD ALTA BASICITÀ CONFORME ALLA
NORMA UNI EN 17034:2018 PER LA FLOCCULAZIONE DELLE ACQUE TRATTATE NEGLI IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE GESTITI DA SICILIACQUE S.P.A.**

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Da una parte: il Sig. Stefano Albani, nato a Pavia il giorno 07/12/1959, che interviene per conto ed in legale rappresentanza di Siciliacque S.p.A. con sede in Palermo Via Vincenzo Orsini n. 13, codice fiscale e partita IVA 05216080829, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Siciliacque.

Dall'altra: il Sig. Luigi Angeloni, nato a Bari il 16/02/1959, che interviene in qualità di legale rappresentante della ditta Società Chimica Mediterranea S.r.l. con sede in Bitritto (BA), via Roma n. 17, Codice fiscale e Partita IVA 06468740722, di seguito nel presente atto denominato semplicemente il "Fornitore".

PREMESSO

- che a seguito della aggiudicazione della gara indetta da EAS e la Regione Siciliana per l'individuazione di un socio privato cui attribuire il 75% del capitale sociale di Siciliacque in data 20 aprile 2004 veniva stipulata tra l'EAS e la Regione, da una parte, in qualità di concedenti e Siciliacque S.p.A., dall'altra, in qualità di concessionario, la convenzione per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici in scala sovrambito della Sicilia ed il relativo servizio di erogazione di acqua all'ingrosso;
- che il piano economico finanziario presentato in sede di Gara dal raggruppamento temporaneo d'impresa (il "Partner Strategico") per l'acquisizione del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale di Siciliacque Spa quale parte integrante e sostanziale della propria offerta poi risultata aggiudicataria, prevede espressamente che "la struttura finanziaria ipotizzata per lo sviluppo degli investimenti del progetto è di tipo Project Finance non recourse";
- che le fonti di finanziamento del presente appalto sono fondi Siciliacque S.p.A. attraverso Banche Finanziatrici nelle modalità e secondo la struttura finanziaria del tipo Project Finance non recourse;
- che con bando pubblico Siciliacque ha indetto procedura aperta avente ad oggetto la fornitura di policloruro di alluminio solfato ad alta basicità in soluzione per un importo a base d'asta di € 500.000,00 oltre I.V.A. e secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- che a seguito di esperimento della gara e come da verbale di gara in data 11 luglio 2023, è stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto di che trattasi la ditta Società Chimica Mediterranea S.r.l. che ha offerto un ribasso del 27,558%, sull'importo della fornitura a base d'asta, e pertanto per un importo complessivo contrattuale presunto di € 362.210,00 (euro trecentosessantadue miladuecentodieci/00);
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;
- che in data 12 luglio 2023 è stata richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia il rilascio della informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e che in pari data è stata acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia la informativa antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, nei confronti dell'aggiudicataria Società Chimica Mediterranea s.r.l.;

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del Contratto

Il Sig. Stefano Albani per conto della società Siciliacque nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce alla ditta Società Chimica Mediterranea s.r.l. ("Appaltatore"), che a mezzo del suo titolare accetta, la fornitura, trasporto e scarico di policloruro di alluminio ad alta basicità conforme alla norma UNI EN 17034:2018 per la flocculazione delle acque trattate negli impianti di potabilizzazione gestiti da Siciliacque S.p.a.

Art. 2

Obblighi del Fornitore

Il Fornitore dovrà effettuare la fornitura di cui al titolo, in ottemperanza alle previsioni ed alle disposizioni previste dal presente contratto, dal Capitolato d'oneri e dagli ulteriori documenti descritti sub art. 18 del presente contratto.

Art. 3

Ammontare del contratto

Il prezzo unitario di policloruro d'alluminio, oggetto della fornitura di cui al presente contratto, è stabilito in **€/kg 0,36221** oltre I.V.A. in conseguenza del ribasso offerto in sede di gara del 27,558%.

L'importo totale al netto di I.V.A. che verrà corrisposto per la fornitura ed il trasporto di 1.000.000 di kg di policloruro d'alluminio, alle condizioni contenute nel presente contratto, ammonta presumibilmente ad € € 362.210,00 (euro trecentosessantaduecentodieci/00) oltre IVA come per legge.

Il prezzo unitario dovrà intendersi fisso ed invariabile a tutti gli effetti fino al completo soddisfacimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma del presente contratto, indipendentemente da qualsiasi variazione di costo di materiali, beni di consumo, manodopera, oneri e tributi vari, che si dovesse verificare durante l'esecuzione della fornitura e ciò anche in espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 1664 c.c.

Siciliacque si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione all'oggetto contrattuale fino alla concorrenza del 15% in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto.

Art. 4

Termini di consegna della fornitura

Il contratto avrà la durata di sei (6) mesi ovvero sino all'esaurimento dell'importo previsto. Le consegne saranno frazionate per tempistiche e destinazioni nei siti indicati all'art. 5 del Capitolato d'oneri e per i quantitativi, puramente indicativi, ivi previsti.

Art. 5

Garanzia

Il Fornitore garantisce che tutte le fasi inerenti lo svolgimento della fornitura saranno effettuate secondo i dettami della vigente normativa in materia. Il Fornitore, inoltre, garantisce che il prodotto chimico in oggetto è perfettamente corrispondente alle caratteristiche chimico fisiche riportate nella scheda tecnica già in possesso di Siciliacque.

Per ogni singola consegna Siciliacque S.p.A. si riserva la verifica del peso pieno-vuoto nonché la determinazione analitica del titolo del prodotto, previo prelievo, in contraddittorio, di campione dal mezzo di trasporto così come previsto dall'art. 4 del Capitolato d'oneri.

Art. 6

Penali

I termini e le modalità prescritte negli art. 1, 3, 4, 5 e 6 del Capitolato d'Oneri si intendono essenziali e vincolanti.

Pertanto, per tutto quanto scritto, in caso di inadempienza da parte del Fornitore anche ad una sola delle prescrizioni dell'art. 6, Siciliacque S.p.A. applicherà una penale nella misura di € 500,00 (euro cinquecento//00) per giorno di ritardo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno provocato. La penale di cui sopra non sarà applicata nel caso in cui il ritardo fosse determinato da cause di forza maggiore, debitamente comprovate e tempestivamente segnalate a Siciliacque S.p.A. entro e non oltre 3 giorni dal loro verificarsi.

Se il ritardo, rispetto alle 72 ore naturali e consecutive (festivi inclusi) dall'orario di trasmissione dell'ordinativo, superasse le 48 ore (corrispondenti a 120 ore naturali e consecutive - festivi inclusi - dall'orario di trasmissione dell'ordinativo), Siciliacque S.p.A. potrà approvvigionarsi altrove, a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando le maggiori spese sostenute al Fornitore.

Ai sensi del successivo art. 10, gli importi delle suddette penali dovranno essere detratti al costo complessivo dei reattivi consegnati sia in fattura pro-forma che, successivamente alla validazione del Gestore dell'Ordine, in fattura.

Ai sensi dell'art.4 del Capitolato, il controllo qualità interesserà il titolo, la basicità relativa, le componenti secondarie ed impurezze, le impurezze tossiche. Le analisi del prodotto verranno effettuate in conformità a quanto indicato al riguardo nella norma UNI EN 17034:2018 "Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano – Cloruro di alluminio anidro, cloruro di alluminio basico, pentaidrossido di cloruro di dialluminio e idrossicloruro di alluminio solfato" (tipo 1) e le penali da applicare in caso di deviazione da specifica di uno o più parametri restano quelle definite nelle tabelle 2, 3 e 4 dell'art.4 del Capitolato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) e salvo il risarcimento del maggior danno, costituisce, a favore di Siciliacque S.p.A., legittimo motivo di risoluzione contrattuale:

- la reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, qualora il valore complessivo delle relative penali contestate e applicate al fornitore in corso d'esecuzione, superi il 10% dell'importo contrattuale;
- l'accertamento, nel corso di validità della convenzione, di almeno 10 carichi di policloruro di alluminio ad alta basicità con almeno una delle non conformità di classe III, V e VI.

È fatta comunque salva la facoltà per Siciliacque S.p.A. di esercitare il diritto di risoluzione in caso di altre gravi inadempienze del Fornitore e di terzi da esso incaricati nonché per le altre cause ammesse dalla Legge.

Art. 7

Cauzione definitiva

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Capitolato d'onori, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore ha consegnato a Siciliacque una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso delle maggiori somme eventualmente corrisposte da Siciliacque, nonché per il pagamento di eventuali crediti vantati da terzi verso il Fornitore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante polizza fideiussoria della SARA Assicurazioni S.p.A. n. 54/43883NY del 11/09/2023 per l'importo di € 50.877,47. Detta polizza avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e rimarrà valida per un anno a partire da tale data.

Siciliacque può richiedere al Fornitore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Siciliacque.

La cauzione verrà definitivamente svincolata successivamente alla dimostrazione da parte del Fornitore di aver ottemperato agli obblighi contrattuali e di legge.

Art. 8

Modalità di fatturazione e di pagamento

Ogni fine mese, sarà emessa apposita fattura riferita all'effettiva quantità di reagente chimico fornito. La corresponsione dell'importo di ogni fattura avverrà, tramite bonifico bancario, a 60 giorni d.f.f.m. In caso di ritardo del pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi nella modalità prevista per legge con l'applicazione dei seguenti tassi di mora: BCE+3,0%.

Art. 9

Divieti

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'affidamento o la nullità del contratto di cessione. E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state preventivamente accettate da Siciliacque S.p.A.

Art. 10

Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, il Fornitore elegge domicilio legale presso la propria sede in Bitritto (BA), via Roma n. 17.

Tutti i pagamenti a favore del Fornitore saranno intestati a Società Chimica Mediterranea S.r.l. con sede legale in Bitritto (BA) ed effettuati a mezzo bonifico bancario su conto corrente della Banca Intesa San Paolo Ag. 1 Bari, codice Iban IT22E0306904067100000010433, appositamente indicato per il presente appalto.

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 11

Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine della fornitura l'importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo del Fornitore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine della fornitura in opera il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, Siciliacque rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Lo svincolo della cauzione da parte di Siciliacque è subordinato alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 12

Modalità di risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 13

Risoluzione del contratto

Clausola risolutiva espressa:

Siciliacque avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante semplice invio di una comunicazione scritta, al verificarsi di uno dei sottoelencati eventi:

- frode nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto;
- inadempimenti alle disposizioni contrattuali, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- sospensione delle prestazioni, da parte del contraente, senza giustificato motivo;
- rallentamento senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale del contratto;
- fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono lo svolgimento dell'attività e delle prestazioni.

Rimangono fermi:

- (i) il diritto di Siciliacque al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- (ii) il diritto di Siciliacque di procedere all'esecuzione in danno del Contraente.

Risoluzione ex art. 1454 c.c.

Qualora Siciliacque intenda chiedere la risoluzione del contratto per casi diversi da quelli previsti al precedente paragrafo, dovrà darne comunicazione al Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., con un preavviso di 15 giorni.

Art. 14

Interpretazione

Per tutto quanto non espressamente regolato ai sensi del presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di cui al Capitolato d'Oneri e, ove questo non disponga, al codice civile.

Qualora il Capitolato d'Oneri dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, il Fornitore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta a Siciliacque per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni ivi riportate.

Art. 15

Forza Maggiore

L'eccezione di forza maggiore può trovare applicazione soltanto se l'adempimento degli obblighi della parte che invoca la forza maggiore ne sia condizionato sostanzialmente e negativamente, e con esclusione delle obbligazioni di ciascuna parte relative al pagamento di somme dovute ed esigibili, purché l'evento di forza maggiore sia al di fuori del controllo della parte che lo invoca (la "Parte Impossibilitata").

La forza maggiore potrà comprendere qualsiasi evento o circostanza o combinazione di eventi o circostanze che impedisce, in tutto o in parte, o ritarda irrimediabilmente l'esecuzione degli obblighi previsti a carico delle parti dal contratto, ma solo se e nella misura in cui tali eventi o circostanze (i) siano al di fuori del controllo, diretto o indiretto, della Parte Impossibilitata, (ii) non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla Parte Impossibilitata e (iii) siano invocati dalla Parte Impossibilitata come eventi di forza maggiore (la "Forza Maggiore").

A condizione che siano soddisfatti i requisiti sopra detti, si considerano in via esemplificativa eventi di Forza Maggiore:

- (a) disastri e calamità naturali, incendi, guerre e sommosse, epidemie;
- (b) factum principis;
- (c) scioperi nazionali e locali;
- (d) atti terroristici e vandalici.

Il Fornitore si impegna a comunicare a Siciliacque ed alle Banche Finanziatrici il verificarsi di ogni evento di Forza Maggiore immediatamente, e comunque entro ventiquattro ore dalla conoscenza dello stesso.

Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le adeguate misure per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, causato dall'evento di Forza Maggiore, e per mitigare le altre conseguenze negative di tale evento sull'esecuzione del contratto.

Il Fornitore inoltre accetta e prende atto che i seguenti eventi non costituiranno eventi di Forza Maggiore:

- fallimento del Fornitore;
- eventi connessi a una variazione del rischio assicurato di cui il Fornitore, sebbene ne fosse a conoscenza, non abbia diligentemente informato Siciliacque;
- scioperi che incidono specificamente ed esclusivamente sulle prestazioni del Fornitore diversi dagli scioperi di cui al terzo capoverso, lettera (c).

Resta inteso che per l'intera durata dell'evento di Forza Maggiore ognuna delle Parti sopporterà i costi di propria competenza. Il Fornitore non potrà richiedere alcun aumento del prezzo contrattuale in relazione all'evento di Forza Maggiore.

Il perdurare della Forza Maggiore per un periodo superiore a 6 mesi, Siciliacque avrà diritto di risolvere il contratto, previa comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16

Obblighi nei confronti delle Banche Finanziatrici

Le parti si impegnano a consentire ad un incaricato delle Banche Finanziatrici di avere accesso alle officine durante l'orario di lavoro sì da non arrecare disturbo al normale esercizio della attività lavorativa. Lo stesso soggetto avrà diritto di partecipare in nome e per conto delle Banche Finanziatrici alle eventuali procedure di collaudo delle tubazioni.

Qualsiasi comunicazione relativa a: (i) procedure di verifica e/o collaudo; (ii) inadempimento; (iii) cause di forza maggiore, che dovesse essere scambiata tra le parti dovrà essere inviata per conoscenza anche alle Banche Finanziatrici.

Art.17

Revoca dei finanziamenti pubblici e/o della Convenzione

Il Fornitore riconosce che in caso di recesso e/o revoca della Regione e/o EAS dalla Convenzione per ragioni di pubblica utilità o per cause non imputabili a Siciliacque, quest'ultima sarà legittimata a recedere dal presente contratto, corrispondendo al Fornitore:

- a) il corrispettivo dovuto per la parte di fornitura prodotta;
- b) un indennizzo pari a 2% del valore della fornitura che è stata ordinata ma non ancora prodotta ed installata nonché i costi e gli oneri che il Fornitore abbia sostenuto o che debba sostenere in conseguenza del recesso.

Al di fuori di quanto sopra, il Fornitore non avrà diritto a richiedere nessuna altra somma a titolo di mancato guadagno o di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 18

Documenti

Sono parte integrante del presente contratto ancorché non allegati materialmente:

- il bando ed il disciplinare di gara;
- il capitolato d'oneri;
- l'offerta della ditta;
- il verbale di gara.

Art. 19

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a Siciliacque per legge connessi alla stipula del presente Contratto. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 131/86. Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di utilizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/1996 e della Tariffa parte II allegata al succitato D.P.R..

Art. 20

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna in fase di esecuzione del contratto a comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione connessa al contratto dovranno riportare il Codice Identificativo Gara **987595363B** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Art. 21

Modello di Organizzazione e Gestione e Codice Etico di Siciliacque

L'Appaltatore dichiara di aver visionato il Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico di Siciliacque – pubblicati sul sito aziendale - e di accettarne integralmente e senza condizione alcuna il contenuto. Ogni comportamento posto in essere dall'Appaltatore in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Codice Etico di Siciliacque S.p.A. tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Siciliacque S.p.A.

Art. 22

Clausola risolutiva espressa

Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, il presente contratto sarà risolto di diritto, qualora la BDNA comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che emergono con riferimenti all'impresa contraente elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, il presente contratto sarà inoltre risolto di diritto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 23

Tutela della privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché degli art. 13 e 14 del Regolamento del Reg. UE 2016/679 in tema di trattamento di dati personali e sensibili, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali e sensibili che

verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo e di essere a conoscenza dei reciproci diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE 2016/679. Le Parti, pertanto, autorizzano il trattamento dei dati per i fini connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 24

Autodichiarazione in tema di reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il Contraente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara e garantisce - manlevando, conseguentemente, Siciliacque da ogni eventuale responsabilità in merito - di essere in regola con tutte le normative di settore applicabili ed in particolare dichiara e riconosce quanto segue:

- 1) di corrispondere ai propri lavoratori retribuzioni in linea rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato e conformi a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali;
- 2) di non fare ricorso a minori in età lavorativa;
- 3) di rispettare le normative di legge relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedi;
- 4) di rispettare le disposizioni in materia di condizioni di lavoro e metodi di sorveglianza, nonché a ricorrere a situazioni alloggiative dignitose e non degradanti;
- 5) di rispettare le disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno qualora siano impiegati cittadini di Paesi extracomunitari;

Qualsiasi variazione alle dichiarazioni rese dal Contraente dovrà essere prontamente comunicata a Siciliacque e, comunque, non oltre 5 giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento.

Le Parti concordano che Siciliacque avrà la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio (quali, a titolo meramente esemplificativo, segnalazioni in merito), attività di verifica e audit sul rispetto da parte del Contraente delle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 25

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita in forza del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, sempre che la comunicazione sia indirizzata come segue:

Se a Siciliacque: Siciliacque S.p.A., via Vincenzo Orsini n. 13 – 90139 Palermo; tel. 091 28081, fax 091 280874; PEC: siciliacque@siciliacquespa.com ; Att. Ing. Francesco Iervolino.

Se al Fornitore: Società Chimica Mediterranea S.r.l., Via G. Nickmann n. 14, 70131 Bari; Tel. 080/ 5530928 Fax 080/5501199; PEC: ufficiogare@pec.chimicamediterranea.it ; Att. Sig. Luigi Angeloni.

Palermo li 13 settembre 2023

Il presente atto, formato da 8 pagine, è redatto con mezzi meccanici e firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i, dai Sigg.

- Luigi Angeloni;
- Stefano Albani.